



Udine, 28 settembre 2009

Oggetto: straordinario

Il ricorso al lavoro straordinario, ai sensi delle vigenti norme di legge, è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore e per un massimo di 250 ore annuali, fatte salve diverse discipline contrattuali collettive; oltre tale limite il lavoro straordinario è ammesso solamente in caso di:

- eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni straordinarie possa dare luogo a pericolo grave e imminente;
- eventi particolari come mostre, fiere, allestimento di prototipi.

Le norme prevedono, inoltre, il divieto di superare l'orario massimo di 48 ore settimanali (comprendendo ore ordinarie e straordinarie) come media su un periodo di 4 mesi (o maggior periodo previsto dal CCNL).

Al fine di consentire alle aziende gli opportuni controlli, allegheremo alle prossime paghe il prospetto "**straordinari al 30 Settembre 2009**" suddiviso per dipendente.

Cordiali saluti.